



PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INDICE

		Pag.
	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
ART. 1	Materia del regolamento	5
ART. 2	Composizione	5
ART. 3	Sede	5
ART. 4	Esposizione bandiere	5
	TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	6
	CAPO I - INSEDIAMENTO	6
ART. 5	Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei consiglieri provinciali	6
ART. 6	Prima seduta del Consiglio	6
ART. 7	Adempimenti preliminari del Consiglio	6
ART. 8	Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio - Attribuzioni	7
ART. 9	Ufficio di Presidenza del Consiglio	8
ART. 10	Ufficio di supporto al consiglio Provinciale	9
	CAPO II – GRUPPI CONSILIARI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI	10
ART. 11	Adesione ai gruppi e composizione	10
ART. 12	Costituzione dei gruppi	10
ART. 13	Conferenza dei Capigruppo	11
ART. 14	Dotazione di risorse per l'attività dei gruppi consiliari	11
ART. 15	Rendicontazione delle somme e pubblicità	12
	TITOLO III – LE COMMISSIONI PERMANENTI	13
ART. 16	Formazione delle Commissioni	13
ART. 17	Costituzione e insediamento	14
ART. 18	Attribuzioni degli uffici di presidenza, segreteria e verbalizzazione delle sedute	14
ART. 19	Conferenza dei presidenti delle commissioni	15
ART. 20	Convocazione e luogo di svolgimento delle commissioni consiliari	15
ART. 21	Riunioni commissioni congiunte	16
ART. 22	Validità riunioni e decisioni	16
ART. 23	Funzioni ed esercizio delle attività delle commissioni	17
ART. 24	Commissioni speciali di indagine	17
ART. 25	Pubblicità delle sedute delle commissioni	18
	TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	19
	CAPO I – CONVOCAZIONE E ALTRE NORME GENERALI	19
ART. 26	La sede delle riunioni	19
ART. 27	Le sessioni	19
ART. 28	Convocazione del Consiglio	19
ART. 29	Proposte di deliberazione	20
ART. 30	Ordine del giorno delle sedute	21
ART. 31	Numero legale	21
ART. 32	Seduta seconda convocazione	22
ART. 33	Apertura e chiusura della seduta	22

	CAPO II – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	23
ART. 34	Ordine durante le sedute	23
ART. 35	Tumulto in aula	23
ART. 36	Comportamento dei consiglieri durante le sedute - Sanzioni	23
ART. 37	Accesso e comportamento del pubblico	23
ART. 38	Pubblicità delle sedute	24
	CAPO III – DISCUSSIONE E VOTAZIONE	24
ART. 39	Ordine della discussione	24
ART. 40	Tutela della onorabilità	25
ART. 41	Durata degli interventi	25
ART. 42	Questioni pregiudiziali e sospensive	25
ART. 43	Udienze conoscitive	27
ART. 44	Inammissibilità	27
ART. 45	Chiusura della discussione e dichiarazione di voto	27
	CAPO IV – MODALITA' DELLA VOTAZIONE	27
ART. 46	Tipi di votazione	27
ART. 47	Votazione nominale	28
ART. 48	Votazione per alzata di mano	28
ART. 49	Votazione per scrutinio segreto	28
ART. 50	Astensioni	28
ART. 51	Annullamento della votazione	28
ART. 52	Proclamazione dei risultati	29
ART. 53	Redazione e pubblicazione dei processi verbali	29
ART. 54	Modifica e revoca delle deliberazioni	29
	CAPO V – DIRITTI DEI CONSIGLIERI	29
ART. 55	Diritto all'informazione dei consiglieri	29
ART. 56	Gettone di presenza e indennità di funzione – Facoltà di opzione	20
ART. 57	Missioni	31
	CAPO VI – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO	31
ART. 58	Interrogazione	31
ART. 58 bis	Interrogazioni a risposta immediata – Question Time bis	32
ART. 59	Svolgimento delle interrogazioni	32
ART. 60	Interpellanza	33
ART. 61	Svolgimento interpellanze e presentazione mozione conseguente ad interpellanza	33
ART. 62	Mozione e svolgimento delle mozioni	34
ART. 63	Emendamenti e votazione delle mozioni	34
ART. 64	Mozione di sfiducia	35
	CAPO VII – PROCEDURE PARTICOLARI	35
ART. 65	Revoca e sostituzione Assessori	35
ART. 66	Dimissioni dei consiglieri	35
ART. 67	Decadenza dei consiglieri dalla carica	36
ART. 68	Revisione dello Statuto	36
ART. 69	Approvazione e pubblicità	37
ART. 70	Abrogazione	37

T I T O L O I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 MATERIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Provinciale, nel rispetto dell'ordinamento delle autonomie locali, dello Statuto ed in armonia con i principi generali applicabili all'attività degli organi collegiali.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di Legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Provinciale di Nuoro è composto da 24 Consiglieri e dal Presidente della Provincia eletti a suffragio universale e diretto secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il Consiglio Provinciale si articola in Presidenza del Consiglio, Gruppi Consiliari, Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo e Conferenza dei Presidenti di Commissione.

Art. 3 SEDE

1. Il Consiglio si riunisce di norma presso la sede dell'Amministrazione Provinciale.
2. In caso di particolari esigenze il Presidente del Consiglio Provinciale può autorizzare la riunione del Consiglio in qualsiasi altra località.

Art. 4 ESPOSIZIONE BANDIERE

1. Nei giorni in cui hanno luogo le sedute del Consiglio, presso la residenza provinciale vengono esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Autonoma della Sardegna e quella della Provincia di Nuoro.

T I T O L O II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – INSEDIAMENTO

Art. 5 - DECORRENZA DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I Consiglieri Provinciali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica, dal momento della proclamazione ovvero, nel caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri permangono in carica sino alla nomina dei successori.
3. E' consigliere Anziano colui che ha riportato la cifra individuale proporzionalmente più alta tra tutti i candidati e a parità di cifra, il più anziano di età, con l'esclusione del Presidente della Provincia e dei candidati alla carica di Presidente proclamati Consiglieri.

Art. 6 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO¹

1. Il Consiglio è convocato in prima adunanza dal Presidente della Provincia entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Il Presidente della Provincia notifica agli eletti l'avviso di convocazione, entro il termine massimo di cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
3. Nella prima adunanza il Consiglio è presieduto dal Presidente della Provincia fino all'elezione del Presidente del Consiglio.

Art. 7 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL CONSIGLIO²

1. Il Consiglio, prima della trattazione di qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Presidente, e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, disponendo le eventuali surrogazioni dei Consiglieri.
2. Subito dopo il Consiglio raccoglie il giuramento del Presidente della Provincia di osservare lealmente la Costituzione Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna nell'espletamento del mandato.
3. Successivamente il Consiglio elegge il proprio Presidente e riceve comunicazione della composizione della Giunta.
4. Ove gli adempimenti di cui al comma precedente non abbiano a concludersi nel corso della seduta, il Consiglio è riconvocato entro otto giorni.

¹ Vedi art. 15 Statuto Provinciale

² Vedi art. 15 Statuto Provinciale

5. Entro 30 giorni dalla prima adunanza il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il corso del mandato. Si procede pertanto alla discussione ed alla votazione della proposta.
6. La mancata approvazione delle linee programmatiche oppure la approvazione, senza l'adesione del Presidente della Provincia, di indirizzi difforni da quelli sottoposti alla discussione, non produce alcun effetto di decadenza e comporta che il Presidente stesso ripresenti una propria proposta ad una apposita successiva seduta consiliare, convocata entro quindici giorni da quella precedente.

Art. 8 - IL PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO – ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta il Consiglio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Convoca e presiede le riunioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, la Conferenza dei Presidenti di Commissione e l'Ufficio di Presidenza; sovrintende inoltre al funzionamento degli uffici del Consiglio e delle sue articolazioni. Dirige i lavori del Consiglio e ne fa osservare il Regolamento; concede la parola; giudica la ricevibilità dei testi presentati; annuncia il risultato delle votazioni; assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; può, ricorrendo i gravi motivi previsti nel presente regolamento, sospendere o rinviare le sedute del Consiglio ed esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere; ha facoltà di limitare l'accesso al pubblico; accerta che le proposte di deliberazione presentate al Consiglio siano munite dei pareri e delle attestazioni previste dalla Legge.
2. Il Presidente del Consiglio attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni, operando perché l'azione politico-amministrativa non abbia a risentire ritardi e rallentamenti.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono svolte dai Vicepresidenti secondo le regole stabilite dallo statuto. In caso di assenza o di impedimento temporaneo di entrambi i Vicepresidenti, le funzioni vicarie del Presidente vengono assunte dal Consigliere Anziano.
4. Le modalità di elezione, la revoca, le dimissioni e le cause di incompatibilità del Presidente e dei Vicepresidenti sono disciplinati negli articoli 17, 18 e 19 dello Statuto.
5. Al Presidente del Consiglio sono inviati i seguenti atti:
O.d.G. della Giunta Provinciale;
Copia degli atti deliberativi della Giunta Provinciale;
Copia dei provvedimenti degli organi di controllo;
Elenco mensile delle determinazioni dirigenziali;
Al Presidente del Consiglio è data inoltre adeguata informazione dell'avvenuta esecuzione delle deliberazioni consiliari a cura dell'ufficio di supporto al Consiglio, che acquisirà le necessarie informazioni dai responsabili di procedimento.
Altresì l'o.d.g. della Giunta dovrà essere trasmesso ai Presidenti dei gruppi consiliari.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio si avvale di un ufficio di segreteria con un segretario responsabile, individuato "intuitu personae" fra il personale dell'Ente, con compiti di assistenza e supporto nell'espletamento dell'attività politico – istituzionale, verbalizzazione delle sedute dell'Ufficio di Presidenza, della conferenza capigruppo e della conferenza dei presidenti di commissione, che decade automaticamente dall'incarico alla fine del mandato presidenziale.
7. Il Presidente del Consiglio non può essere Capogruppo nè componente di Commissioni Consiliari Permanenti nè di altre Commissioni Consiliari, cui peraltro può partecipare.
8. Il Presidente del Consiglio e i Vicepresidenti possono essere revocati anche singolarmente, su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
9. Il Presidente del Consiglio mantiene i necessari rapporti con il Presidente della Provincia, al fine di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari; in particolare fissa la data delle riunioni d'intesa con il Presidente della Provincia e sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.
10. Al Presidente del Consiglio spettano le indennità e gli altri benefici previsti dalla legge per gli Assessori Provinciali. Nel bilancio di previsione annuale, il Consiglio Provinciale, tenute presenti le compatibilità finanziarie, determina, entro i parametri minimo e massimo previsti dalla legge, l'esatto ammontare delle indennità di carica da attribuire al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio e agli Assessori Provinciali.

Art. 9 - UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente e i due vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza del consiglio. Al suddetto ufficio compete:
 - a) Predisposizione del calendario delle riunioni del Consiglio, previa intesa con il Presidente della Provincia, della Conferenza Capigruppo e tenuto conto delle esigenze dell'attività dell'Ente;
 - b) Risoluzione di eventuali contrasti dei consiglieri, dei capigruppo, dei presidenti delle commissioni consiliari in ordine al funzionamento e all'attività dell'organo e delle articolazioni funzionali;
 - c) L'ufficio di Presidenza, di concerto con la commissione AA. II., vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio.
2. Spetta, altresì, all'Ufficio di Presidenza di pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del regolamento, sentito il parere del Segretario Generale. In caso di diversità di opinioni, da farsi constare nel verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, prevale il parere del Presidente.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale dell'apporto del Segretario Generale. Il personale assegnato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio è anche incaricato della redazione di un verbale in cui vengono riportate le decisioni adottate in ciascuna riunione.

4. Per la partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, ai Vice Presidenti spetta l'indennità di presenza e quant'altro in ordine ai permessi di lavoro, analogamente a quanto stabilito per le Commissioni Consiliari Permanenti se previsto da una norma di legge.
5. Per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è costituito un fondo di dotazione da stanziare in apposito intervento del bilancio di previsione, utilizzato in particolare per le seguenti spese:
 - per fornitura, manutenzione e gestione di apparecchi e macchinari (quali ad esempio personal computers, fax, stampanti);
 - per acquisto di materiale di cancelleria;
 - per fornitura libri e stampati vari, quali riviste specializzate in materia amministrativa e quotidiani;
 - per spese telefoniche, fax e di corrispondenza;
 - per partecipazione a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale.
6. L'ammontare del fondo di dotazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è determinato annualmente dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale.
7. Gli impegni di spesa relativi al fondo di cui al 5° comma sono assunti con atti del Dirigente competente, previa richiesta del Presidente del Consiglio. Le spese verranno successivamente effettuate secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità e nel Regolamento dei contratti
8. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente della Provincia, all'inizio della legislatura, si accordano sulla sistemazione logistica delle articolazioni funzionali del Consiglio. I locali individuati sono assegnati alla Presidenza del Consiglio che dispone l'utilizzo e ne regola l'uso unitamente alla Sala Consiliare.

Art. 10 - UFFICIO DI SUPPORTO AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. E' istituito l'Ufficio di supporto amministrativo al Consiglio Provinciale. L'Ufficio si avvale dell'apporto di un Responsabile individuato fra il personale dell'Ente e di adeguato personale amministrativo deputato a supportare il Consiglio e le sue articolazioni funzionali nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo ed il Direttore Generale, stabilisce, d'intesa con il Presidente della Provincia, la composizione del predetto ufficio.

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI³

ART. 11 - ADESIONE AI GRUPPI E COMPOSIZIONE

1. I Consiglieri appartengono ai Gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti, salvo che entro dieci giorni dalla convalida degli eletti non comunichino per

³ Vedi art. 23 Statuto Provinciale

iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale di voler appartenere ad altro Gruppo.

2. L'istituzione di nuovi gruppi consiliari è consentita purché gli stessi siano riconducibili ai gruppi o partiti di provenienza, riconosciuti a livello provinciale, regionale o nazionale.
3. Un Gruppo può essere costituito tuttavia anche da un solo Consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto almeno un seggio.
4. Nel corso del proprio mandato i Consiglieri comunicano, inoltre, al Presidente eventuali adesioni ad un Gruppo diverso da quello originario, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
5. I Consiglieri che non intendono fare parte dei gruppi costituiti come dal primo comma, formano un unico Gruppo Misto, che deve essere costituito da almeno due Consiglieri.

Art. 12 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI

1. Nei dieci giorni seguenti la prima adunanza del Consiglio, ciascun Gruppo procede alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza ed alla nomina del proprio Presidente e di un Vice Presidente, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. In mancanza di tale elezione è considerato Presidente il componente **con la cifra elettorale proporzionalmente più alta**.
2. Ciascun Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente o, in caso di temporaneo impedimento, da uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza.
3. Nel Gruppo Misto la costituzione dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire in modo da rispecchiare, per quanto possibile, le varie componenti politiche del gruppo stesso.
4. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi, dei rispettivi Uffici di Presidenza nonché delle successive modifiche nella loro composizione, deve essere data tempestiva comunicazione al Presidente della Provincia e al Segretario Generale a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
5. Ai Gruppi Consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni e per garantire l'adeguato assolvimento dei loro compiti, la disponibilità di idonei locali, attrezzature, risorse e servizi in rapporto alla loro consistenza numerica.
6. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
7. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, oltre agli atti previsti per legge, devono essere trasmessi: **delibere di Consiglio Provinciale, delibere di Giunta provinciale**, gli elenchi mensili delle Determinazioni Dirigenziali adottate **e i verbali adottati dalle altre commissioni consiliari**.

Art. 13 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Capigruppo Consiliari compongono unitamente al Presidente del Consiglio che la presiede, senza diritto di voto, la Conferenza dei Capigruppo, costituita ai sensi dell'articolo 15 per l'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento. Alle riunioni della conferenza partecipa il Presidente della Provincia, o un suo delegato, senza diritto di voto.
2. I Capigruppo in caso di assenza o impedimento possono essere rappresentati alla Conferenza da un Consigliere del Gruppo.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio per definire la programmazione dei lavori del Consiglio e per ogni argomento che si intende inserire nell'ordine del giorno.
4. La conferenza dei Capigruppo è altresì convocata quando ne facciano richiesta il Presidente della Provincia ovvero, su richiesta scritta e motivata, almeno due Capigruppo,
5. La programmazione dei lavori deve essere stabilita all'unanimità; in presenza di disaccordo gli argomenti vengono determinati dalla maggioranza dei Capigruppo e in caso di parità dal Presidente che tiene conto degli orientamenti espressi dai gruppi.
6. In circostanze straordinarie, causate da ragioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Presidente del Consiglio può disporre la convocazione del Consiglio senza la preliminare audizione della Conferenza dei Capigruppo.
7. Ai fini giuridici ed economici la Conferenza dei Capigruppo è equiparata alle altre Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 14 - DOTAZIONE DI RISORSE PER L'ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI⁴

1. Allo scopo di assicurare ai Gruppi Consiliari la possibilità di assolvere in modo adeguato ai propri compiti, è assicurata la dotazione a ciascuno di essi di un fondo costituito da una quota fissa per ogni Gruppo Consiliare, più una variabile calcolata in base alla consistenza numerica.
2. Il predetto fondo viene determinato annualmente dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
3. Le risorse finanziarie messe a disposizione di ogni Gruppo e da stanziare in apposito intervento del Bilancio di previsione, devono essere utilizzate per finalità volte ad assicurare ai Gruppi il regolare svolgimento delle loro funzioni ed in particolare per le seguenti spese:
 - a) per acquisto di materiale di cancelleria;
 - b) per fornitura libri e stampati vari, quali riviste specializzate in materia amministrativa e quotidiani;

⁴ Vedi art, 24, 4° comma lett. a, Statuto Provinciale

- c) per spese di telefonia, di corrispondenza e di riproduzione di documenti per la diffusione nella società civile della conoscenza sull'attività dei Gruppi;
 - d) per l'organizzazione di iniziative di carattere politico e istituzionale connesse all'attività della Provincia;
 - e) per rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso la sede degli Uffici e per la partecipazione alle riunioni del Gruppo Consiliare di appartenenza o alle riunioni di Commissioni Consiliari a cui non partecipa alcun componente del Gruppo, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per la fotocopiatura e dattiloscrittura di atti concernenti l'esercizio del mandato i Gruppi si avvalgono della collaborazione del personale dell'Ente adibito a tali compiti.
5. Il Presidente del Consiglio Provinciale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, propone l'assegnazione ad ogni Gruppo Consiliare dei locali necessari per lo svolgimento delle proprie attività, dotati di apparecchio telefonico abilitato all'esterno e riservato al Gruppo stesso.

Art. 15 - RENDICONTAZIONE DELLE SOMME E PUBBLICITÀ ⁵

1. La gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascun Gruppo è affidata al Dirigente del Settore competente il quale, tramite gli uffici preposti, provvederà ad erogare i servizi e le spese di cui all'articolo 13, dietro formale richiesta del responsabile di ciascun Gruppo e secondo le procedure e con le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità e nel Regolamento sui contratti.
2. I beni ed i materiali durevoli inventariabili, dovranno essere inseriti negli appositi registri di inventario dell'Ente ed affidati in consegna per l'uso ai rispettivi Gruppi Consiliari. Una volta cessato l'uso, tali beni dovranno essere restituiti all'ufficio patrimonio dell'Amministrazione Provinciale. **Previa valutazione del Dirigente dell'ufficio patrimonio, tali beni possono essere ceduti ai consiglieri assegnatari.**
3. Il Dirigente del Settore competente provvederà altresì a predisporre analitico rendiconto delle spese sostenute per ciascun Gruppo entro il termine massimo del 31 Luglio successivo alla scadenza dell'esercizio finanziario. I rendiconti e la relativa determinazione dirigenziale di approvazione saranno esposti all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi e chiunque potrà prenderne visione secondo le vigenti norme di legge.

⁵ Vedi art. 24, 4° comma lett. a), Statuto Provinciale

T I T O L O I I I

LE COMMISSIONI PERMANENTI⁶

Art. 16 - FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce entro **30** giorni dalla convalida degli eletti l'entità numerica delle Commissioni Consiliari Permanenti, le relative competenze per materia, la composizione e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare. A tale scopo, entro i **15** giorni successivi dalla adozione del predetto atto, ogni Gruppo Consiliare designa i suoi rappresentanti nelle Commissioni permanenti.
2. L'Ufficio di Presidenza sulla scorta delle designazioni operate dai Gruppi e promuovendo tra i medesimi le opportune intese, definisce la composizione delle Commissioni nell'osservanza del criterio della proporzionalità di tutte le rappresentanze presenti in Consiglio.
All'uopo L'Ufficio di Presidenza dà notizia a tutti i gruppi della composizione delle Commissioni. Qualora almeno tre giorni prima dell'insediamento delle Commissioni non pervengano rettifiche la composizione si intende confermata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18 comma 2°, ciascun Consigliere, eccezion fatta per il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio Provinciale, può essere eletto alla carica di Presidente o di Vice Presidente di Commissione. Tuttavia, il Presidente della Provincia od un suo delegato deve garantire la sua partecipazione alle sedute se richiesta dalla Commissione.
4. I Gruppi hanno facoltà di designare, informandone il Presidente della Commissione, un proprio componente a titolo di osservatore, senza diritto di voto, nelle Commissioni ove non sono rappresentati. Il parere espresso in tali sedute deve essere menzionato, se richiesto, nei verbali della Commissione.
5. Il Consigliere impossibilitato a presenziare ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito da un altro Consigliere appartenente al suo stesso Gruppo **o da consigliere da lui delegato purché espresso dalla medesima coalizione**. Qualsiasi eventuale sostituzione deve essere operata dai Gruppi Consiliari senza che il rapporto proporzionale **fra maggioranza e opposizione subisca alterazioni**.
6. Le Commissioni Permanenti restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Provinciale.
7. Le determinazioni delle Commissioni vengono proposte al Consiglio previa comunicazione al Presidente della Provincia.
8. Ogni Gruppo ha facoltà di sostituire, previo avviso al Presidente del Consiglio, un Commissario, con un altro Consigliere.

⁶ Vedi art. 24, 4° comma lett. c), Statuto Provinciale

Art. 17 - COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO

1. Le Commissioni sono costituite, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento con provvedimento del Presidente del Consiglio, il quale né da notizia al Consiglio nella prima seduta utile.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti si intendono insediate con l'elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione è formato da un Presidente e da due vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza dei gruppi consiliari della minoranza. Nella totalità degli Uffici di Presidenza deve essere garantita, a tutti i Gruppi facenti parte del Consiglio, la rappresentanza proporzionale.
4. Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, che deve avvenire con un'unica votazione entro 15 giorni dalla costituzione delle Commissioni, ogni Commissione viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
5. Per l'elezione del Presidente e dei due vice Presidenti, ogni componente di ciascuna commissione scrive su una scheda un solo nominativo; il commissario che riporta il maggior numero di voti è eletto Presidente. Sono eletti Vice Presidenti, i due commissari, rispettivamente, dei gruppi di maggioranza e minoranza che, dopo il Presidente, conseguono il più alto numero di voti. A parità di voti, **anche con zero**, viene eletto alle rispettive cariche il più anziano (*).
6. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il consiglio dell'elezione dell'ufficio di Presidenza.
7. E' messo a disposizione di ogni Commissione un dipendente dell'Amministrazione che abbia competenza nelle materie trattate dalla commissione, per l'espletamento dei compiti di segreteria e supporto alla commissione stessa.

Art. 18 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA, SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Ciascuna Commissione è rappresentata dal proprio Presidente che ne presiede le sedute, ne coordina l'attività e predispone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente, in caso di assenza o temporaneo impedimento, viene sostituito da uno dei due vice presidenti delegato, di volta in volta, dal Presidente. Qualora anche i due Vice Presidenti risultino assenti o impediti, il Presidente è sostituito dal componente della Commissione più anziano (**) tra i presenti.
3. Gli uffici di Presidenza delle commissioni consiliari hanno autonomia funzionale e organizzativa; redigono programmi; promuovono iniziative e svolgono attività di approfondimento **o li propongono all'esame delle Commissioni** per una migliore definizione delle proposte presentate all'esame delle commissioni. I risultati del lavoro svolto dagli uffici di Presidenza dovranno essere sottoposti e approvati dalla Commissione.

4. La convocazione della Commissione compete al segretario, previa richiesta del Presidente. Competono altresì al segretario la redazione del processo verbale della seduta, l'annotazione delle eventuali richieste di giustificazione della presenza da parte dei commissari, la sottoscrizione dei prospetti di presenza per i rimborsi delle spese di viaggio, la predisposizione delle istanze ai Dirigenti dei settori per l'ottenimento di documentazione atta alla trattazione dei vari argomenti nonché il prelievo, il deposito e la tenuta del registro dei verbali nell'apposito ufficio di coordinamento delle Commissioni.
5. I verbali delle sedute devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario della Commissione.
6. I verbali devono recare il numero progressivo, il giorno, il mese, l'anno, l'orario di inizio e di fine seduta, il nominativo dei presenti, i risultati di eventuali votazioni, l'elenco degli interventi, un sunto del dibattito, eventuali pareri e l'elencazione delle decisioni assunte. La Commissione ha diritto di acquisire tutta la documentazione utile per la trattazione degli argomenti.
7. Il Presidente della Commissione ha cura di trasmettere, tramite il segretario della Commissione, una copia del verbale della seduta al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, all'Assessore competente per materia e al Consigliere proponente.

Art. 19 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

1. Al fine di coordinare e pianificare l'attività delle Commissioni Consiliari, è istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni.
2. La Conferenza, ai fini giuridici ed economici, è equiparata alle Commissioni Consiliari Permanenti ed è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.
3. Qualora il Presidente della commissione sia impossibilitato a partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, la commissione di appartenenza dovrà essere rappresentata da uno dei due vice Presidenti, delegato dal Presidente.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio onde evitare la concomitanza con altre riunioni, convoca la Commissione tramite il segretario e l'ufficio di coordinamento, diramando ai singoli membri la convocazione almeno tre giorni, ovvero 24 ore in casi di motivata urgenza, prima di quello prefissato per l'adunanza, unitamente al calendario dei lavori.
2. La convocazione e l'ordine del giorno dei lavori devono essere **comunicati** al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Ente e all'Assessore competente per materia e ai capigruppo consiliari

3. La Commissione può essere convocata in via straordinaria, qualora vi sia la richiesta di un terzo dei componenti della stessa o di un quarto della totalità dei Consiglieri Provinciali, nonché su richiesta del Presidente del Consiglio, del Presidente dell'Amministrazione, per la discussione di determinati argomenti. L'adunanza della Commissione in tal caso, deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Le sedute delle Commissioni non possono ordinariamente coincidere con quelle del Consiglio Provinciale.
5. I lavori della Commissione hanno inizio di norma all'ora indicata nell'avviso. Trascorsa un'ora da quella della convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale si dichiara deserta la seduta.
6. Le sedute delle commissioni si tengono di norma nella sede della Provincia, secondo il calendario concordato di volta in volta dalla conferenza dei Presidenti delle Commissioni. In relazione a particolari argomenti da esaminare e al fine di svolgere compiutamente le funzioni attribuite dal presente regolamento, possono tenersi riunioni anche fuori dalla sede della Provincia, sulla base di un programma di attività che verrà sottoposto al Consiglio Provinciale.

Art. 21 - RIUNIONI COMMISSIONI CONGIUNTE.

1. Per particolari argomenti di comune interesse, possono essere convocate riunioni congiunte di più commissioni consiliari. La presidenza di tali riunioni è attribuita al Consigliere – Presidente che in sede di elezione abbia riportato la cifra elettorale individuale più elevata
2. Le riunioni delle commissioni congiunte sono valide qualora sia raggiunto il numero legale dei componenti relativi ad ogni commissione convocata. Il processo verbale deve essere predisposto dal segretario assegnato alla commissione del presidente che presiede la riunione.
3. In caso di consiglieri componenti effettivi di due o più commissioni convocate congiuntamente, gli stessi Consiglieri concorrono, con la presenza, a garantire il numero legale delle commissioni di cui sono componenti.

ART. 22 - VALIDITÀ RIUNIONI E DECISIONI

1. La seduta della Commissione è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. Le decisioni della Commissione sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei voti espressi dai commissari presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 23 - FUNZIONI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti svolgono le seguenti funzioni:
 - a) Coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività propositiva, preparatoria, consultiva e referente su tutte le deliberazioni, con esclusione soltanto di quelle per la cui adozione sia stata convocata la seduta ventiquattro ore prima.
 - b) **esprimono pareri su materie di competenza del Consiglio, approfondiscono lo studio di specifici argomenti di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio e della Giunta, nell'esercizio della propria funzione propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio stesso.**
 - c) hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Quando le Commissioni si **devono** esprimere relativamente ad argomenti proposti dalla Giunta, sugli argomenti stessi relaziona il Presidente della Provincia ovvero l'Assessore competente per materia.
3. I verbali delle commissioni riguardanti argomenti posti all'esame del consiglio, devono essere inviati alla presidenza del consiglio e al dirigente competente dell'istruttoria entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione, affinché siano inclusi nelle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio
4. I pareri sulle proposte di deliberazione e quelli richiesti dal Consiglio o dalla Giunta, devono essere resi entro il termine di **dieci** giorni, che decorre dalla avvenuta presentazione in Commissione delle proposte e della richiesta.
5. Decorso il termine di cui al comma precedente, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio Provinciale, anche se sprovvista del parere della Commissione, così pure se prescinde dal parere richiesto.
6. Quando l'argomento rivesta particolare importanza o complessità, il termine massimo può essere prorogato dal Presidente del Consiglio Provinciale, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta del Presidente della Commissione.
7. Le Commissioni, nell'ambito delle attività proprie del Consiglio, possono consultare le rappresentanze della società civile, acquisire apporti di Enti ed Associazioni, convocare apposite riunioni per l'audizione di rappresentanti della Provincia presso Enti o Istituzioni, nonché di esperti.

Art. 24 - COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Speciali di indagine su materie ed argomenti che comunque interessino la Provincia.
2. L'istituzione delle Commissioni deve avvenire con apposito atto deliberativo consiliare che ne determina i poteri, l'oggetto ed i limiti della attività nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ogni Gruppo consiliare nel rispetto della proporzionalità tra gli stessi.

3. Per il funzionamento e la costituzione delle Commissioni Speciali si applicano le disposizioni previste per le Commissioni Consiliari Permanenti, di cui al titolo II.
4. Alla Commissione Speciale non è opponibile il segreto di ufficio. I componenti della Commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 25 - PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni di norma sono pubbliche, salvo che si debba discutere di atti per i quali la Commissione stabilisca di mantenere la riservatezza.
2. Qualora si debba discutere di questioni attinenti comportamenti, qualità e attitudini di persone, la seduta non può assolutamente essere pubblica.
3. Semestralmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio rende pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio l'elenco delle presenze, delle assenze giustificate e delle assenze ingiustificate dei Consiglieri alle sedute tenute dalle Commissioni Consiliari. La pubblicazione avviene entro il 15 Luglio per il 1° semestre ed entro il 15 Gennaio del successivo anno per il 2° semestre.

T I T O L O I V

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

CAPO I - CONVOCAZIONE E ALTRE NORME GENERALI

Art. 26 - LA SEDE DELLE RIUNIONI⁷

1. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio che dichiara l'apertura e la chiusura della seduta.
2. La sede di svolgimento delle riunioni del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 27 - LE SESSIONI⁸

1. Il Consiglio Provinciale articola la propria attività in sessioni. Sono sessioni ordinarie quelle per la trattazione del bilancio e del conto consuntivo. La convocazione è stabilita dal Presidente del Consiglio, che ne fissa l'ordine del giorno e la data dopo aver sentito la Conferenza dei Capi Gruppo.
2. Il Consiglio è convocato:
 - a) per iniziativa del Presidente del Consiglio;
 - b) su richiesta del Presidente della Provincia;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - d) su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Nei casi di cui alle lettere b). c) e d) del precedente 2° comma il Consiglio dovrà essere riunito non oltre **15** giorni dalla richiesta di convocazione.

Art. 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO⁹

1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Presidente del Consiglio tramite comunicazione scritta o altre forme idonee, da inviare al recapito indicato da ciascun Consigliere. La convocazione o l'aggiornamento dei lavori del Consiglio può essere effettuata dal Presidente anche verbalmente in aula consiliare, inviando apposito avviso scritto ai Consiglieri assenti.
2. Gli avvisi di convocazione debbono essere trasmessi con qualsiasi mezzo, anche ricorrendo a strumentazione informatica ed elettronica S.M.S., che consenta di acquisire certezza del recapito. A tal fine ciascun Consigliere dovrà dichiarare per iscritto il proprio recapito e le relative modalità entro 10 giorni dalla convalida, depositando la dichiarazione presso la Segreteria Generale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, unitamente all'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno sei giorni prima di quello prefissato per la riunione; per le altre sessioni almeno quattro giorni prima. Il termine può essere ridotto a ventiquattro ore nei casi di urgenza, da specificare nell'avviso di convocazione.

⁷ Vedi art. 24 comma 4 lett. e) Statuto Provinciale

⁸ Vedi art. 25 Statuto Provinciale

⁹ Vedi art. 24 comma 4 lett. e) Statuto Provinciale

4. Il Consigliere, con domicilio fuori della provincia, deve segnalare alla Segreteria Generale, entro 10 giorni dalla convalida della sua elezione o dal cambio di domicilio, un recapito presso il quale possono essere inviati gli avvisi di convocazione. In difetto si intende che il Consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria del Gruppo Consiliare di appartenenza.
5. Il Consiglio, previa intesa con i Presidenti dei Gruppi Consiliari, può inoltre essere convocato, senza rispetto dei termini di tempo ordinariamente prescritti, per discutere argomenti di rilevante importanza ed urgenza che non comportino l'adozione di atti deliberativi.
6. Qualora una seduta sia sospesa e la trattazione degli argomenti non esaminati rinviata ad altra riunione la cui data ed ora di inizio venga determinata dall'Assemblea Consiliare all'atto della sospensione, l'avviso ai Consiglieri assenti deve essere inviato, dal Presidente del Consiglio, almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza, eccezion fatta per i presenti che si intendono informati del rinvio.
7. Qualora, ad avvenuta comunicazione degli avvisi di convocazione, subentrino argomenti o situazioni urgenti da trattare, deve esserne dato avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto degli argomenti aggiunti. In questo caso la trattazione degli argomenti integrati, può essere differita al giorno successivo se la maggioranza dei Consiglieri presenti in aula, ne faccia istanza.
8. La responsabilità della pubblicazione dell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio compete al Segretario Generale che ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente almeno un giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 29 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Le proposte di deliberazione, ad eccezione di quelle aventi carattere politico, prima di essere iscritte all'ordine del giorno devono essere trasmesse dall'Ufficio proponente all'esame preliminare della Giunta e alla competente Commissione consiliare per il parere
2. Le proposte alle quali la Commissione apporti modifiche dovranno essere comunicate alla Giunta che assumerà le proprie determinazioni in merito
3. Esaurite queste fasi le proposte dovranno essere depositate presso la Segreteria Generale che provvederà ad inviarne copia al Presidente del Consiglio per l'inserimento all'ordine del giorno

ART. 30 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE¹⁰

¹⁰ Vedi art. 18, 1° comma lett. a), Statuto Provinciale

1. La proposta degli argomenti da sottoporre al Consiglio compete al Presidente del Consiglio e agli altri organi indicati al 2° comma dell'art.24.
2. Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, gli argomenti da essi proposti hanno precedenza su tutti gli altri.
3. Il Consiglio non può deliberare su materie che non siano inserite nell'ordine del giorno, salvo che non si tratti di iniziative di natura politica. In ogni caso nessuna proposta di deliberazione può essere esaminata dal Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella Segreteria Generale, unitamente alla documentazione necessaria per poter essere esaminata.
4. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa, su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Gruppo Consiliare, con la maggioranza dei votanti.

Art. 31 - NUMERO LEGALE¹¹

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente in aula la metà dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei votanti. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide in presenza di almeno dieci Consiglieri, con la esclusione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio, **all'ora indicata nella convocazione**, procede ad un primo appello nominale. Ove non sia raggiunto il numero legale, l'appello sarà ripetuto alla scadenza dei successivi trenta minuti. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale la seduta sarà dichiarata deserta. Qualora anche un solo Consigliere lo richieda, in qualunque momento durante la seduta si procede alla verifica del numero legale.
3. I Consiglieri che non intendono prendere parte alla votazione devono dichiararlo a verbale.
4. Qualora si deliberi su argomenti nei quali i Consiglieri presenti, o i loro parenti e gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse, i predetti non devono partecipare all'illustrazione, discussione e votazione. Le medesime disposizioni si applicano al Segretario Generale che deve ritirarsi dall'adunanza.

Art. 32 - SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione è quella successiva, in giorno diverso, ad un'altra andata deserta per mancanza del numero legale o che regolarmente iniziata col numero legale dei presenti, sia stata interrotta durante lo svolgimento perché è venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti. Non è seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima

¹¹ Vedi art. 26 Statuto Provinciale

convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data per un qualsiasi motivo differente dalla mancanza del numero legale dei presenti.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non è indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Provinciali nei termini e secondo le modalità indicate nel precedente art. 25.
3. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta e di ciò si dà atto nel verbale precisando quali sono i Consiglieri presenti.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio a maggioranza. Di essi è dato formale avviso solo ai Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 25.

Art. 33 - APERTURA E CHIUSURA DELLA SEDUTA

1. Il Presidente del Consiglio apre e chiude la seduta.
2. La seduta ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente. Qualora sul processo verbale nessuno faccia osservazioni, esso si intende approvato. La votazione può aver luogo per alzata di mano.
3. Sui processi verbali non è concessa la parola eccezion fatta per chi intende introdurre rettifiche, chiarire concetti espressi nell'adunanza precedente oppure per fatti personali.
4. Nel Consiglio Provinciale, nella fase della discussione oltre alla lingua italiana può essere usata la lingua sarda, anche nelle diverse varianti locali, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (art. 7 commi 1, 2, 3, 4 della l. 482/99; art. 23 commi 1, 2, 3 L.R. 26/97); qualora uno o più componenti dichiarino di non conoscere la lingua sarda, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana; degli interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base del presente regolamento, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.

CAPO I I - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 34 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente del Consiglio compete l'assunzione delle iniziative atte a garantire l'ordine durante lo svolgimento delle sedute e l'esercizio, in qualsiasi circostanza, dell'intangibile diritto di riunione del Consiglio.

2. Non è consentito l'accesso all'Aula alla forza pubblica, se non dopo la sospensione o la revoca della seduta, su richiesta del Presidente del Consiglio. I poteri di polizia interna del Consiglio spettano al medesimo.
3. Il Presidente del Consiglio decreta l'immediata sospensione della seduta e può richiedere l'intervento della forza pubblica, in presenza di fatti gravi perseguibili ai sensi di legge.

Art. 35 - TUMULTO IN AULA

1. Quando si manifesta tumulto in Aula e non si riesce a ripristinare l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende qualsiasi discussione e fa sgomberare la parte dell'aula riservata al pubblico. Se il tumulto continua il Presidente del Consiglio ha facoltà di sospendere a tempo determinato la seduta e, se del caso, di scioglierla.

Art. - 36 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI DURANTE LE SEDUTE - SANZIONI

1. Nessun Consigliere o componente della Giunta può parlare se non ha chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Se un Consigliere proferisce parole sconvenienti o turba, col suo comportamento, l'ordine della seduta e la libera discussione, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine nominandolo. Se il Consigliere richiamato intende motivare le sue espressioni o il suo contegno, può avere la parola a fine argomento in discussione.
3. Qualora il Consigliere riceva due richiami all'ordine nel corso della medesima seduta o, nei casi più gravi, in casi di ingiuria di uno o più colleghi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione a verbale del richiamo. Se il Consigliere non ottempera all'invito del Presidente, questi sospende la seduta il tempo necessario a ripristinare l'ordine.
4. Qualora un Consigliere ricorra alla violenza, provochi tumulti e disordini, minacci o passi alle vie di fatto verso un collega utilizzando altresì frasi ingiuriose nei confronti delle Istituzioni, il Presidente del Consiglio dispone lo scioglimento della seduta procedendo nei casi più gravi alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 37 - ACCESSO E COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. E' fatto divieto alle persone estranee al Consiglio di introdursi nei settori dell'Aula riservati ai Consiglieri, salvo autorizzazione del Presidente. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute negli appositi spazi destinati allo scopo.
2. Durante lo svolgimento delle sedute, il pubblico presente nelle apposite tribune deve tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni e qualsiasi forma di approvazione o disapprovazione in ordine alle espressioni del Consiglio.

Chiunque contravvenga o turbi l'ordine è allontanato dall'aula a mezzo commesso.

3. Qualora non sia individuabile la persona che ha provocato il disordine, il Presidente del Consiglio ha facoltà di fare sgomberare la ezione dell'Aula nella quale è avvenuto.

Art. 38 - PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Provinciale, di norma, sono pubbliche, salvo i casi in cui si stabilisca diversamente.
2. La pubblicità dei lavori a mezzo trasmissione radiofonica o televisiva diretta è consentita, salvo diversa **disposizione** del Presidente del Consiglio sentiti i Capi Gruppo.
3. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Provinciale con diritto alla parola ma senza diritto di voto.
4. La seduta non è pubblica quando si trattino questioni che comportino apprezzamenti sulle persone **o qualora motivi di ordine morale o di pubblico interesse ne facciano ritenere dannosa per l'Ente o per terzi la sua prosecuzione in forma pubblica.**
5. Durante le sedute segrete possono presenziare ai lavori esclusivamente i componenti del Consiglio, gli Assessori, Il Segretario Generale o un suo sostituto. Nel corso delle sedute segrete è consentita l'audizione di esperti.

CAPO III - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 39 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno la discussione viene introdotta dal Presidente del Consiglio il quale demanda la relazione al Presidente della Provincia, agli Assessori relatori, ai Capi Gruppo o ai singoli Consiglieri. A relazioni ultimate il Presidente chiede formalmente se vi sono Consiglieri che intendono prendere la parola.
2. I Consiglieri che intendono farlo, si iscrivono a parlare, subito dopo la conclusione della relazione introduttiva.
3. Il Presidente del Consiglio concede la parola seguendo l'ordine delle presentazioni delle richieste alternando, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi diversi. Il turno di iscrizione può essere cambiato previa comunicazione al presidente del Consiglio.
4. Durante la discussione non è ammesso più di un intervento per lo stesso argomento da parte di ogni Consigliere, salvo che per un espresso richiamo al regolamento o per fatto personale. In quest'ultimo caso la parola è concessa alla fine della trattazione dell'argomento.
5. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni differenti o contrarie a quelle effettivamente espresse. In questo caso

colui che chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale: la decisione compete al Presidente del Consiglio. Se il Consigliere insiste, la decisione, senza discussione, è demandata al Consiglio per alzata di mano.

6. Non è consentito, sotto il pretesto di fatto personale, riprendere una discussione chiusa. Il Consigliere che ha originato, con le sue frasi, il fatto personale può intervenire solo per chiarire il senso delle parole proferite.
7. I Consiglieri che non sono presenti in Aula quando è il loro turno di intervenire nella discussione, decadono dal diritto alla parola.
8. I Consiglieri che intendono fare richieste o dichiarazioni su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno, possono intervenire solo dopo aver informato il Presidente del Consiglio e se da questo autorizzati, per un termine massimo di cinque minuti.

Art. 40 - TUTELA DELL'ONORABILITÀ'

1. Se un Consigliere durante una discussione viene accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, ha facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una Commissione preposta a valutare la fondatezza dell'accusa, nella quale siano rappresentati tutti i Gruppi Consiliari. Alla Commissione è assegnato un certo termine per riferire al Consiglio.
2. Il Consiglio, che prende atto di quanto riferito senza che ciò dia luogo a dibattito, ha facoltà se l'interessato ne fa espressa richiesta, di rendere pubblica la relazione.

Art. 41 - DURATA DEGLI INTERVENTI¹²

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
Nessuno può interloquire mentre questi ha la parola, nè può essere interrotto se non dal presidente ai fini di eventuale richiami.
2. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi su tutti gli atti sottoposti all'esame del Consiglio o su una mozione, non può eccedere i dieci minuti. In occasione dell'esposizione delle dichiarazioni programmatiche o dell'introduzione di dibattiti su questioni di rilevante importanza, il limite è elevato a 20 minuti.
Il Presidente della Provincia e gli Assessori, ottenuto il permesso di intervenire, parlano dai banchi della Giunta.
Gli interventi del Presidente della Provincia e degli Assessori non possono superare i quindici minuti per l'illustrazione dei provvedimenti e i cinque minuti per la eventuale replica. Eccezionalmente, quando gli argomenti rivestano particolare importanza, il Presidente del Consiglio può consentire tempi più lunghi.
Gli interventi, nella discussione su emendamenti e modifiche alle proposte di deliberazione, non possono superare il termine di cinque minuti.

¹² Vedi art. 24 Statuto Provinciale

Nei dibattiti riguardanti argomenti per i quali la Conferenza dei Capigruppo ne ravvisi l'urgenza, i limiti di tempo per gli interventi previsti dal presente articolo, sono raddoppiati.

3. Qualora il Consigliere superi il termine stabilito per l'intervento, il Presidente del Consiglio dopo averlo invitato due volte a concludere, gli toglie la parola. **Il Presidente del Consiglio ha facoltà di togliere la parola a chi si discosti dall'argomento in discussione o che non si attenga ad esso dopo essere stato richiamato.**
4. Il Presidente del Consiglio può parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per fornire chiarimenti per debito d'ufficio.

Art. 42 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Ogni Consigliere può chiedere, prima che inizi la discussione su uno specifico punto iscritto all'ordine del giorno, che lo stesso non venga discusso, ponendo la questione pregiudiziale. Può chiedere altresì che la discussione venga rimandata al verificarsi di determinate scadenze o che il provvedimento debba essere rinviato in Commissione, ponendo la questione sospensiva anche nel corso della discussione.
2. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per un termine non superiore ai cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide per alzata di mano.
3. Qualora siano presentate simultaneamente più questioni sospensive o pregiudiziali, si dà corso, previa unificazione, ad unica discussione nella quale può intervenire esclusivamente un oratore per ogni gruppo Consiliare, compresi i proponenti, per non più di cinque minuti. Chiusa la discussione l'Assemblea decide votando per alzata di mano sulle singole questioni. Se la questione sospensiva viene accolta, l'Assemblea decide sulla scadenza della medesima.
4. I richiami concernenti il regolamento, l'ordine del giorno e la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi, dopo la proposta, possono parlare per non più di cinque minuti ognuno, solo un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio, chiamato dal Presidente ad esprimersi, vota per alzata di mano.

Art. 43 - UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive atte alla acquisizione di notizie ed informazioni utili all'attività dell'Ente, espressamente invitando per l'approfondimento di aspetti rilevanti o di argomenti di particolare complessità anche persona estranea al Consiglio, alla quale il Presidente conceda la parola.

Art. 44 - INAMMISSIBILITÀ'

1. Il Presidente del Consiglio può dichiarare inammissibili gli emendamenti e le proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini **inappropriati anche previa consultazione del Consiglio, che decide per alzata di mano senza discussione.**

Art. 45 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Il Presidente del Consiglio dopo l'intervento dei consiglieri e la replica del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato, dichiara chiusa la discussione.
2. A conclusione della discussione un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del gruppo, senza eccedere i tre minuti di tempo. Identico tempo è concesso a ciascun Consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione di voto resa dal proprio Gruppo.
3. Una volta iniziata la votazione, non è più concessa la parola.

CAPO IV - MODALITÀ DELLA VOTAZIONE¹³

Art. 46 - TIPI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni in Consiglio possono essere palesi o segrete. Quelle palesi hanno luogo, a discrezione del Presidente del Consiglio, per appello nominale o per alzata di mano o a mezzo di scrutinio elettronico. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dal presente regolamento.
2. Concluse le votazioni il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito. La proposta è adottata se ottiene la maggioranza dei voti.

Art. 47 - VOTAZIONE NOMINALE

1. La votazione nominale ha luogo mediante l'appello dei presenti, seguendo l'ordine alfabetico. Prima della votazione il Presidente del Consiglio chiarisce il significato del "sì" e del "no", e durante la votazione ogni Consigliere nominato dovrà esprimersi dichiarando se favorevole o contrario. Esaurito il primo appello si procede a quello degli assenti.
2. Il Segretario Generale tiene nota dei voti, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.

Art. 48 - VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se ne viene fatta espressa richiesta prima della proclamazione.

Art. 49 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. Si ricorre alla votazione per scrutinio segreto per tutte le votazioni riguardanti persone.
2. In caso di votazione per scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio fa approntare un'urna e una scheda viene consegnata ad ogni consigliere. **Successivamente** procede all'appello nominale dei presenti.

¹³ Vedi art. 26 Statuto Provinciale

3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
4. Terminato lo spoglio delle schede con l'assistenza di tre Consiglieri scrutatori, la proposta si intende adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 50 - ASTENSIONI

1. Prima che abbia luogo la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto sono ammesse solo dichiarazioni per indicare i motivi della astensione.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente del Consiglio accerta il numero ed il nominativo dei votanti e degli astenuti. Il Segretario prende nota delle astensioni.

Art. 51 - ANNULLAMENTO DELLA VOTAZIONE

1. Quando si verifica un qualsiasi caso di irregolarità della votazione il Presidente del Consiglio, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta. Alla votazione possono partecipare solo i Consiglieri presenti durante quella annullata.

Art. 52 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente del Consiglio.
2. Nelle votazioni per appello nominale il Presidente del Consiglio deve comunicare il risultato della votazione dando conto dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. Nel caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente deve comunicare anche il numero delle eventuali schede bianche e di quelle nulle.
3. A votazione avvenuta, su istanza del proponente o di ciascun Consigliere, l'Assemblea può deliberare sull'eseguibilità immediata.

Art. 53 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROCESSI VERBALI

1. Di ogni seduta dell'Assemblea si redige il processo verbale che deve contenere il testo integrale degli interventi, gli atti e le deliberazioni, nonché l'oggetto e i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione.
2. Dei processi verbali vengono redatte due copie autentiche dattiloscritte che saranno rilegate e tenute per le consultazioni correnti degli Uffici e dei Consiglieri.
Una copia viene trasmessa per via telematica ai Capi Gruppo consiliari.
3. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti in lingua italiana dal Segretario Generale o da un Funzionario verbalizzante. Tali verbali, dopo la vidimazione, potranno essere liberamente consultabili.

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
5. Ciascun Consigliere ha il diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 54 - MODIFICA E REVOCA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano la modifica o la revoca di altre esecutive, sono da ritenersi nulle ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

CAPO V - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 55 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI¹⁴

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio o che coinvolgano e interessino il territorio e la comunità provinciale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nonché presentare proposte di ordini del giorno.
2. Ogni Consigliere ha diritto di consultare, **chiedere notizie o copie, anche** mediante l'uso di adeguate strumentazioni all'uopo messe a disposizione dall'Amministrazione e secondo le procedure ed i limiti stabiliti dai Regolamenti **e dalle leggi vigenti**, di tutta la documentazione amministrativa prodotta dall'Ente e **dagli Enti ed Aziende da essa dipendenti o partecipate**.
3. Ogni Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. Ogni Consigliere ha diritto ad avere la più ampia informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge o dal regolamento.

Art. 56 - GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO

1. A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali e questo è determinato e regolato a norma di legge.
2. Ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, ai consiglieri che risiedono fuori della sede dell'Ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per i seguenti motivi:
 - a. Per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi;
 - b. Per la partecipazione ad altre riunioni convocate nella sede dell'Ente;
 - c. Per acquisire presso la sede dell'Ente atti, notizie ed informazioni necessari per l'espletamento del mandato amministrativo.
3. **Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 che precede, il consigliere deve dichiarare la presenza nella sede dell'Ente compilando apposito modulo redatto dagli uffici nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 che precede, la presenza del consigliere nella sede**

¹⁴ Vedi art. 20 Statuto Provinciale

dell'Ente è attestata nel verbale della seduta dell'organo cui afferisce la partecipazione.

Art. 57 - MISSIONI

1. Le missioni sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, cui vanno indirizzate le relative richieste. Le richieste di missione devono essere determinate nella loro durata ed adeguatamente motivate.
2. Il Presidente del Consiglio autorizza le missioni per la partecipazione dei consiglieri a convegni, seminari ed in generale ad ogni manifestazione pubblica che abbia attinenza con la carica istituzionale ricoperta, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento delle missioni.
3. Le richieste di missione devono pervenire al Presidente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'inizio della missione, fatti salvi i casi di eccezionalità.
4. Copia dell'autorizzazione presidenziale deve essere trasmessa all'Ufficio competente per l'impegno di spesa
5. Il Consigliere autorizzato a missioni di durata superiore alle 24 ore, può richiedere che gli venga anticipato dall'economista un importo corrispondente alle spese di viaggio e due terzi delle spese previste. L'anticipazione deve essere recuperata entro 30 giorni dall'espletamento della missione .
6. La liquidazione viene effettuata dal Dirigente su presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute con allegata l'autorizzazione alla missione e la dichiarazione circa la durata e le finalità della stessa, secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento.

CAPO VI - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 58 - INTERROGAZIONE¹⁵

1. L'interrogazione consiste nella formulazione di un quesito per verificare la veridicità o meno di un determinato fatto, la fondatezza o meno di una data informazione, se questa sia pervenuta al Presidente della Provincia e se sia intenzionato a portare a conoscenza del Consiglio certi documenti, se abbia o intenda assumere provvedimenti in ordine ad uno specifico fatto o, comunque, per sollecitare informazioni o delucidazioni sull'attività dell'ente.
2. Le interrogazioni sono rivolte al Presidente della Provincia per iscritto, da uno o più Consiglieri o da un gruppo consiliare e non necessitano di motivazione alcuna. Lo stesse sono contestualmente comunicate al Presidente del Consiglio, salvo non venga richiesta risposta riservata.
3. Le interrogazioni sono inserite nel processo verbale della seduta in cui sono state annunciate e lette ed allegate all'ordine del giorno della seduta di Consiglio destinata al loro svolgimento.

¹⁵ Vedi art. 20 Statuto Provinciale

4. Il Consigliere nel presentare un'interrogazione può contestualmente richiedere che venga fornita una risposta scritta. In questo caso il Presidente della Provincia o gli Assessori da esso delegati devono rispondere entro i successivi 30 giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma. Ove non venga chiesta risposta scritta, il Presidente del Consiglio stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione comunque entro 30 giorni dalla presentazione, informandone il Presidente della Provincia.
5. Le interrogazioni possono essere rivolte anche al Presidente del Consiglio per avere informazioni su argomenti di competenza istituzionale del suo Ufficio.

Art. 59 - INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA – QUESTION TIME

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata a luogo di norma una volta al mese, secondo il calendario stabilito dalla conferenza dei Capigruppo. Alle sedute dedicate allo svolgimento intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il presidente e gli Assessori o l'Assessore competente per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
2. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono essere presentate e recapitate almeno 48 ore prima della riunione del consiglio, destinato al loro svolgimento, in numero massimo per argomento, di una per consigliere.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su di un argomento di rilevanza generale o particolare, connotato da un'urgenza o particolare attualità politica e programmatica.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha la facoltà di illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta Prov.le per non più di cinque minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha diritto di replicare per non più di tre minuti.
5. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere presentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 60 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni devono essere fornite, durante apposita seduta, dal Presidente della Provincia o da un Assessore delegato e non possono protrarsi per più di dieci minuti. L'interrogante ha facoltà di replica, per non più di cinque minuti nonché di dichiararsi soddisfatto o meno.
2. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, ha facoltà di replicare soltanto un Consigliere: di norma il primo firmatario, salvo differenti accordi tra gli interroganti.
3. L'interrogazione si intende rinviata se, al momento del suo svolgimento, l'interrogante non è presente.

Art. 61 - INTERPELLANZA¹⁶

1. L'interpellanza consiste nel quesito posto al Presidente della Provincia circa proponimenti o intendimenti su specifiche questioni da parte del Presidente medesimo o di un Assessore.
2. Delle interpellanze presentate è data lettura anche in Consiglio. Le stesse vengono inoltre incluse nel processo verbale della seduta nella quale sono annunciate e lette.
3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce in quale data (le interpellanze) dovranno essere inserite all'ordine del giorno. Esse sono allegate all'ordine del giorno della seduta nella quale saranno svolte.

Art. 62 - SVOLGIMENTO INTERPELLANZE E PRESENTAZIONE MOZIONE CONSEGUENTE AD INTERPELLANZA

1. Il Presidente della Provincia può chiedere l'iscrizione di un'interpellanza nell'ordine del giorno di una qualsiasi seduta a prescindere dall'ordine di presentazione, oppure che venga svolta direttamente, al momento dell'annuncio dell'avvenuta presentazione. Qualora il Presidente non opti per alcuno dei predetti intendimenti, l'interpellanza è svolta entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione, durante le sedute di Consiglio ad esse dedicate in base all'ordine di presentazione e sentita la Conferenza dei Capi Gruppo,
2. L'interpellanza non può avere durata superiore ai dieci minuti.
3. **L'interpellante, dopo le dichiarazioni rese dal Presidente o da un Assessore può replicare, per non più di cinque minuti, illustrando i motivi per cui si dichiara soddisfatto o meno.**
4. Di norma nessun Gruppo proponente può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.
5. In caso di assenza dell'interpellante durante lo svolgimento dell'interpellanza, Il Presidente del Consiglio la dichiara decaduta.
6. Nel caso l'interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, deve svolgerla e replicarla solo il primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia occorso diverso accordo.
7. Quando il Consigliere non è soddisfatto delle dichiarazioni rese su una sua interpellanza può trasformarla in mozione. La stessa è presentata al Presidente del Consiglio che ne dispone l'acquisizione a verbale.

Art. 63 - MOZIONE E SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI¹⁷

1. La mozione consiste in un documento scritto presentato da un Gruppo Consiliare o anche da un solo Consigliere, allo scopo di promuovere una deliberazione del

¹⁶ Vedi art. 20 Statuto Provinciale

¹⁷ Vedi art. 20 Statuto Provinciale

Consiglio su un determinato argomento di particolare interesse per l'Amministrazione.

2. La data di svolgimento delle mozioni è fissata nella prima seduta consiliare successiva alla loro presentazione. Il Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei capigruppo, provvede ad iscrivere l'oggetto della mozione nell'ordine del giorno.
3. Se dopo l'iscrizione nell'ordine del giorno il proponente dichiara di volerla ritirare, essa non deve essere discussa.
4. Lo svolgimento della mozione non può eccedere i dieci minuti. Durante la discussione può intervenire per una sola volta un Consigliere per ogni Gruppo. Il firmatario che ha illustrato la mozione ha diritto di replica, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. Se il Presidente del Consiglio lo ritiene opportuno, ha facoltà di disporre che più mozioni concernenti medesimi fatti o argomenti interconnessi possano essere discussi unitariamente. Può altresì disporre che lo svolgimento di una o più interpellanze possa essere associato alla discussione di mozioni sullo stesso argomento. In questo caso gli interpellanti sono iscritti a parlare, nell'ordine, subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione.

Art. 64 - EMENDAMENTI E VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Alla mozione possono essere presentati emendamenti da uno o più proponenti, che devono essere illustrati in un tempo massimo di tre minuti. Devono essere discussi e votati separatamente, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine di presentazione
2. La votazione di una mozione deve avvenire unitariamente. E' approvata se ottiene la maggioranza dei voti.
3. Ogni Consigliere o gruppo di Consiglieri può presentare durante la seduta del Consiglio ordini del giorno afferenti questioni di rilevante importanza politica, sociale, economica i quali potranno essere discussi a chiusura della seduta e votati per appello nominale o per alzata di mano. Eventuali ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale non possono essere illustrati.

Art. 65 - MOZIONE DI SFIDUCIA¹⁸

1. La mozione di sfiducia al Presidente della Provincia ed alla Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia. Non può essere discussa prima di dieci giorni dall'annuncio e non oltre trenta dalla presentazione ed è votata sempre per appello nominale.

¹⁸ vedi art. 33 Statuto Provinciale

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica qualora la mozione di sfiducia venga approvata e ciò deve avvenire solo col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Le modalità per la presentazione, la discussione, la votazione e la convocazione del Consiglio sulla mozione di sfiducia sono quelle indicate all'art. 52 del TUEL e dall'art. 33 dello Statuto.
4. Le mozioni e gli ordini del giorno di censura politica di carattere generale devono essere motivati e sottoscritti da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Non possono essere discussi prima di cinque giorni dall'annuncio e non oltre dieci dalla presentazione e sono votati sempre per appello nominale. Non è ammessa la votazione per parti.

CAPO VII - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 66 - REVOCA E SOSTITUZIONE ASSESSORI¹⁹

1. In caso di revoca e sostituzione di uno o più Assessori il Presidente della Provincia né da comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale provvede a informarne l'Assemblea nella seduta successiva.

Art. 67 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI²⁰

1. Le dimissioni dei Consiglieri Provinciali sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci dal momento dell'assunzione al protocollo dell'Ente. Il Presidente del Consiglio provvederà ad inserire la proposta di surroga all'ordine del giorno del Consiglio che dovrà deliberare entro 10 giorni dalla data delle dimissioni.
2. Le modalità di presentazione delle dimissioni sono disciplinate dall'art. 22 dello Statuto.

Art. 68 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI DALLA CARICA

1. Il Consigliere decade dalla carica qualora venga accertata nei suoi confronti la sussistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità. Decade altresì qualora, senza comprovati motivi, non partecipi per 4 sedute consecutive del Consiglio oppure al 50% delle sedute svolte durante l'anno solare. La giustificazione relativa all'assenza deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio non oltre il quinto giorno successivo a quello della seduta.
2. Semestralmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio rende pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio l'elenco delle presenze, delle assenze giustificate e delle assenze ingiustificate dei Consiglieri alle sedute tenute dal Consiglio Provinciale. La pubblicazione avviene entro il 15 Luglio per il 1° semestre ed entro il 15 Gennaio del successivo anno per il secondo semestre.

¹⁹ Vedi art. 32 Statuto Provinciale

²⁰ Vedi art. 22 Statuto Provinciale

3. Le procedure per dichiarare la decadenza per cause di incompatibilità o ineleggibilità e per la contestazione delle relative condizioni sono disciplinate dall'art. 69 del TUEL.
4. La decadenza per assenza ingiustificata del Consigliere di cui al 1° comma viene accertata dal Presidente del Consiglio, previo parere della Conferenza dei Capigruppo e il Consiglio ne prende atto. Nella seduta immediatamente successiva il Consiglio procede alla surroga del Consigliere decaduto.

Art. 69 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Ciascun Gruppo Consiliare può presentare proposte di revisione dello statuto provinciale.
2. In deroga al comma 1°, il Consiglio deve esaminare altresì proposte di revisione dello Statuto qualora siano imposte da norme legislative o quando lo richiede la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
3. Le proposte di revisione e di modifica dello Statuto devono essere inviate, per l'esame preliminare, alla Commissione Consiliare competente che **dovrà** esprimere parere consultivo prima di essere discusse in Consiglio.
4. Il testo delle modifiche alla norme deve essere consegnato ai Consiglieri almeno dieci giorni prima dell'inizio della discussione.
5. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e la proposta di modifica statutaria è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 70 - APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti ed allo Statuto dell'Ente.
2. Il Consiglio Provinciale adotta e modifica il Regolamento interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente e sulla base di quanto disposto dallo Statuto. I singoli articoli e emendamenti sono votati a maggioranza semplice.
3. Il Regolamento interno è adottato a maggioranza semplice qualora dopo due votazioni da tenersi in distinte sedute non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta sul complesso del Regolamento.
4. Il Regolamento è pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.

Art. 71 - ABROGAZIONE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale approvato con Delibera Consiliare n. 62 del 7 giugno 2002 ed ogni altra disposizione, non legislativa o statutaria che sia incompatibile con il presente Regolamento.